



**Alla Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati**

**PROPOSTE DI LEGGE RECANTI L'INTRODUZIONE
DEL REATO DI TORTURA**

MEMORIA SAP

Dall'analisi delle proposte di legge (C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa; C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168 approvata dal Senato) attualmente in discussione in codesta Commissione Giustizia, relative all'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento, emerge un dato comune: la (supposta) necessità di colmare una lacuna normativa.

Ebbene, questa affermazione è palesemente **falsa e priva di contenuto**.

Cominciamo a ricostruire un po' il sistema di cui ci stiamo occupando. La tesi che in Italia la tortura non sia punita è non solo infondata, ma addirittura capace di ingenerare nell'opinione pubblica (e non certo nel mondo dei giuristi) un'idea che non ha davvero nessun tipo di fondamento.

Per la prima volta in Occidente questo tipo di reati fu punito dal Codice penale di Napoleone del 1810, ma senza dover arrivare così indietro nei tempi, ricordiamo che il principio cardine del *habeas corpus* nel nostro Paese e l'art. 13 della nostra Costituzione stabiliscono - molto prima della Convenzione di New York individuata da tutti quale ragione

giustificatrice dell'introduzione di tale delitto - quali sono i limiti privativi della libertà personale dei cittadini, indicando un percorso per cui tutte le violenze fisiche o morali sono punite: quindi, tutte le misure restrittive della libertà personale importano il divieto di questo tipo di violenze oggetto delle proposte di legge in parola. Anche il codice Rocco del 1931 - ma prima ancora il codice Zanardelli - si occupava di queste fattispecie.

Addirittura, alcuni Onorevoli hanno sostenuto la tesi secondo la quale alcuni abusi compiuti dalle forze dell'ordine non trovassero sanzione. Non è così e i giornali e la cronaca lo testimoniano: la magistratura penale italiana ha punito molto severamente questi fatti perché essi integrano fattispecie che prevedono sanzioni molto pesanti: **sequestro di persona, lesioni, abuso di autorità**.

Il nostro è un codice che punisce molto severamente queste fattispecie di reato. **Quindi, non c'è alcuna lacuna normativa da colmare**.

Anzi, a ben vedere, la Convenzione di New York ci dice esattamente il contrario: il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che *«tale articolo»* - quello che indica i comportamenti penalmente rilevanti (*ndr*) - *«non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di più vasta portata»*.

Allora, **non vi è dubbio**: chi può negare che le violenze, le sevizie, fisiche o psichiche, nei riguardi o di una persona ristretta legalmente o privata arbitrariamente della sua libertà personale non siano punite? Chi può sostenere questa tesi?

Veniamo adesso ai contenuti di questa, che riteniamo essere una legge manifesto del **"Partito antipolizia"**, perché - sia chiaro - la rimodulazione della fattispecie da reato proprio a reato comune non è che ne cambia la sostanza, né le intenzioni !

Cesare Beccaria, che è il giurista antesignano dell'Illuminismo, diceva che le condotte debbono essere ben determinate e ben descritte. E le fattispecie evocate in queste proposte di legge violano il principio fondamentale dello Stato di diritto, ossia il principio di **determinatezza** e di **tassatività** della norma penale incriminatrice di cui all'art. 25 della Costituzione Italiana.

Veniamo adesso all'analisi concreta. Che cosa significa «*chiunque, con violenza, o minacce gravi (...)*»? Che cosa è la minaccia grave? Nel nostro ordinamento le minacce gravi sono le minacce di morte. Quindi, che cosa significa «*minacce*»? Basta una semplice minaccia o la minaccia deve essere così grave?

Ma ciò che è davvero incredibile per la sua "lontananza" dal ricordato principio di tassatività delle norme penali incriminatrici posto alla base dello Stato di diritto (nel senso che i cittadini debbono sapere esattamente ciò che è vietato e ciò che è consentito) è il richiamo alla condotta di chi cagiona «*acute sofferenze psichiche*».

C'è da domandarsi, a questo punto, **come** si misura l'acuta sofferenza psichica? **Come** può essere provata in un processo penale l'acuta sofferenza psichica? **Come** l'acuta sofferenza psichica può tramutarsi in una sanzione criminale? **Come** una acuta sofferenza psichica può portare il giudice alla determinazione della sanzione legittima?

Ricordiamo, a tal proposito, che nel lontano 1981 la Corte costituzionale (sent. 96/81) ha dichiarato **l'incostituzionalità del reato di plagio** (603 c.p.), a seguito della quale espunto dal nostro ordinamento, perché ritenuto **carente sotto il profilo della determinatezza e della tassatività** e, pertanto, in contrasto con l'art. 25 della Costituzione.

Si consideri, inoltre, che la "mancata stretta determinazione legale" della fattispecie incriminatrice del reato di tortura impedisce persino la possibilità di difendersi nel processo oltretutto, nei casi di responsabilità,

l'incapacità degli organi dell'accusa di indicare le fonti di prova della responsabilità.

La formulazione letterale dell'art. 603 c.p. prevedeva, difatti, al pari di quelle proposte, un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che avrebbero potuto concretamente esplicitarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe stato oggettivamente qualificabile questo stato.

Allo stesso modo, **come** sarebbero dimostrabili, accertabili ed oggettivamente individuabili queste sofferenze psichiche, considerato che risiedono nell'intimo sentire? Insomma, è chiara l'imprecisione e l'indeterminatezza della norma, l'impossibilità di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l'assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione. Si tratterebbe di una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi una sofferenza psichica di un essere umano causata da un altro essere umano e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l'intensità. Pertanto, vi è **un contrasto insanabile** con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 Cost.

Ma c'è di più: nella versione approvata al Senato (C. 2168) è altresì prevista quale autonoma fattispecie di reato quella **dell'istigazione del pubblico ufficiale** a commettere tortura. Ora, l'istigazione nel nostro codice penale è disciplinata dall'articolo 115. Detto articolo comporta l'irrogazione di una sanzione per concorso quando l'istigazione sia accolta perché, quando non lo è, si applica una misura di sicurezza, **mentre qui il mancato accoglimento dell'istigazione comporta comunque la pena della reclusione.** Allora, *rebus sic stantibus*, qui non si è avuto il coraggio di dire che si tratta di un reato proprio delle

forze di polizia: bisogna avere il coraggio di dire che si intende punire precipuamente i comportamenti di abuso delle forze di polizia. Questa parte, pertanto, andava inserita nelle norme sull'abuso, come l'arresto illegale; ci sono delle fattispecie specifiche. Ebbene, con questa fattispecie l'istigatore viene punito **anche se il reato non viene commesso**, con buona pace del principio di tassatività, di stretta legalità e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge!

Quindi, alle forze di polizia si applica una sanzione criminale peggiore, deteriore rispetto al criminale mafioso a cui si applica l'articolo 115 del codice penale.

In un'altra proposta (C. 1499) si è pensato anche di istituire **un fondo** per le vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare alle stesse *“il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica”*. **Ciò ha dell'incredibile!**

Gli operatori di polizia debbono **pagare di tasca loro le cure mediche per infermità occorse in servizio** e qui si vuole istituire un Fondo *ad hoc* per le presunte vittime di sofferenze mentali ricollegabili a violenze o minacce gravi?

I poliziotti rischiano la vita a difesa della collettività e a loro non spetta nulla, né un contratto decente, né norme che li tutelino, né progressioni in carriera, né la vicinanza ai propri cari (in media attendono 7 anni prima di ottenere un avvicendamento), né dormire in caserme dignitose, né il diritto di scioperare e ancora e ancora e ancora e alle presunte vittime di sofferenze psichiche – che magari denunciano il poliziotto **per motivi ideologici** – spetta pure un ristoro economico? Senza contare che si tratta di una previsione **del tutto superflua**, considerato che l'art. 28 della Costituzione prevede la responsabilità solidale dello Stato rispetto all'agente per atti compiuti in violazione di diritti, tant'è che non

è mai accaduto che, di fronte ad una condanna per questi reati, la parte lesa non sia stato risarcita del danno.

Siamo scontenti di fronte alle intenzioni del legislatore che di fatto consente di dotare i facinorosi, gli estremisti, gli anarchici e i tanti altri che ritroviamo in strada a manifestare **non** pacificamente e **non** senz'armi, di un altro strumento di lesione dei tutori della sicurezza.

Viene da chiedersi, a questo punto, da che parte si pensi stiano i poliziotti perché se si pensa che stiano dalla parte del male non ci rimane altra strada che arrenderci di fronte alla chiara volontà di "stendere al tappeto" definitivamente l'Istituzione della Polizia di Stato e, più in generale, le forze dell'ordine, che attualmente sono in ginocchio per tutte le problematiche che le attanagliano.

In conclusione e a nostro parere, questa è una fattispecie incriminatrice incostituzionale, lesiva del principio dello Stato di diritto, gravemente lesiva dei principi fondamentali che si vogliono perseguire. Si vorrebbe punire con il reato di tortura addirittura una qualunque lesione o una qualunque percossa, anche non commessa da un pubblico ufficiale. Si vogliono punire condotte già punite con il reato di violenza privata. Si vogliono punire con il reato di tortura condotte di semplice bullismo. Il richiamo è a chi non può chiedere aiuto. Immaginate un gruppo di ragazzi che si scontra con altri ragazzi: se uno di questi non può chiedere aiuto e subisce una sofferenza psichica si configura il reato di tortura. Non scherziamo!

Questa è una legge manifesto e prettamente ideologica che va ricondotta al principio di ragionevolezza. Si dica esattamente quale fine si desidera perseguire:

- si vuole punire eventuali abusi di potere da parte delle forze di polizia nei riguardi delle persone arrestate? Si individui un comma aggiuntivo alle disposizioni che definiscono le fattispecie esistenti;



•si vuole punire la tortura delle associazioni mafiose nei riguardi di altri criminali? Si individui il relativo comportamento.

Questa fattispecie, nella sua attuale formulazione, è lesiva di principi fondamentali del nostro ordinamento. Le forze di polizia sono maltrattate e attaccate da tutti, sono abbandonate a loro stesse da uno Stato latitante. Vogliamo solo ricordare che di questo stesso Stato facciamo parte quale sua *longa manus* a difesa dei diritti e dei principi sociali fondanti la Repubblica Italiana. Non meritiamo una fattispecie penale indeterminata e aperta agli abusi come questa, la quale – ove ammessa – ci porrebbe ogni giorno di fronte alla possibilità di essere incriminati e condannati non si sa per quale motivo.

Sarebbe un reato riconducibile esclusivamente a logiche ideologiche e rappresenterebbe la vittoria dei disfattisti e del partito degli ACAB che, a questo punto, dobbiamo credere piuttosto nutrito e dominante nel nostro Paese. Da ultimo, ma non per questo meno importante, rileviamo con grande dispiacere che tale fattispecie novellata sia applicabile, in prima analisi, ai magistrati del PM impegnati nei processi di criminalità organizzata e per certo contribuirà a lenire qualsiasi slancio di determinazione positiva nella direzione del contrasto al fenomeno.

Cordialmente.

Roma, 18 giugno 2014

Gianni TONELLI
Segretario Generale SAP